



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni Riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia)

*Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
S.2272*

AUDIZIONE DEL 01.07.2021



OSSERVAZIONI a cura del CoLAP-Coordinamento Libere Associazioni professionali

PREMESSA

Pregiatissimi Presidenti e Onorevoli commissari, desideriamo, prima di tutto, ringraziare per l'invito a partecipare a questa audizione dandoci la possibilità di rappresentare le istanze e le proposte di un mondo professionale eterogeneo, vivace e produttivo, direttamente interessato ai temi di cui al decreto oggi all'esame, e fornire il nostro contributo fattivo nel processo di conversione.

Il CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali – costituitosi nel 1999, è una associazione apartitica e senza scopo di lucro che raccoglie ad oggi oltre 200 libere Associazioni professionali, con più di 300.000 professionisti iscritti. L' Obiettivo del nostro Coordinamento è implementare e sostenere il **sistema duale** delle professioni in Italia, rappresentato dagli Ordini professionali da un lato e dalle associazioni professionali (ex L.4/2013), dall'altro.

I professionisti associativi aderenti alle associazioni del CoLAP hanno un elevato livello di formazione, il 25,5% ha conseguito un dottorato di ricerca, il 49% una laurea di secondo livello. I professionisti associativi operano nel mercato del lavoro attraverso diverse forme contrattuali: il 55% è lavoratore dipendente, il 22% collaboratore, il 15% libero professionista. In media il 39% degli iscritti ad una associazione lo è da più di dieci anni. I motivi che spingono un professionista ad iscriversi ad una associazione sono la rappresentanza, il riconoscimento, la condivisione, l'appartenenza, l'aggiornamento, l'identificazione. I professionisti si stabilizzano su una fascia di reddito che va dai 25 ai 50 mila euro l'anno. Il totale dei professionisti associativi presenti in Italia è circa di 3 milioni e mezzo di lavoratori. Producono un PIL in termini percentuali tra il 4% ed il 7% e rappresentano il 14% degli occupati italiani.

Il CoLAP riunisce in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione le libere associazioni professionali, le rappresenta in ambito europeo, nazionale e regionale ad ogni livello di intervento, quale autonoma parte sociale, restando di competenza delle rispettive associazioni la rappresentanza delle singole categorie professionali.

Il CoLAP è stato promotore della Legge 4/2013, rappresenta le istanze delle associazioni aderenti agendo in piena indipendenza e imparzialità con le funzioni assegnate dall'art.3 della Legge 4/2013 quale forma aggregativa inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico dal 1 dicembre 2013.

La legge 4/2013 all'art.2 riconosce alle associazioni, il ruolo di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche degli iscritti ed agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza. Le stesse associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art.7 della Legge, possono rilasciare agli iscritti che ne facciano richiesta, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.

È una norma che intende promuovere la competenza e contempla gli strumenti di verifica e controllo finalizzati alla tutela dell'utente.



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Le stesse associazioni, secondo l'art.3, possono riunirsi in forme aggregative. Le associazioni in possesso dei requisiti di legge possono richiedere l'iscrizione nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita>).

Iscrizione che non ha valore di regolamentazione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e delle loro regole deontologiche, con l'obiettivo di facilitare la scelta del professionista qualificato da parte dell'utente.

L'art. 7 della legge 4 affida alle associazioni il compito di rilasciare ai propri iscritti una attestazione relativa: alla regolare iscrizione del professionista all'associazione, ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale, alle garanzie fornite dall'associazione all'utente (sportello del cittadino).

L'art.4 prevede che le singole associazioni professionali possano promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale

Il DECRETO 80/2021 di cui oggi discutiamo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del PNRR per realizzare un Paese all'insegna dell'innovazione, la digitalizzazione e la semplificazione; un Paese moderno capace di rilanciarsi diventando competitivo e inclusivo.

Il decreto reclutamento, finalizzato a implementare e rafforzare il capitale umano della Pubblica Amministrazione, ha due obiettivi dichiarati:

- definire percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari ai traguardi prefissati dal PNRR
- porre le premesse normative per la riforma della P.A. e della Giustizia, indispensabili al PNRR

Sono obiettivi che non possiamo che condividere, mentre rileviamo alcune criticità e lacune nei processi adottati per raggiungere gli scopi enunciati.

Di seguito alcune brevi osservazioni, rispetto al testo, che confidiamo possano essere accolte e condivise nell'iter di conversione.

1. Articolo 1, «Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche»,

L'art.1, secondo l'enunciazione, è volto a garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e ad assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sul punto non possiamo che essere d'accordo, ma rispetto ai requisiti previsti per il reclutamento del personale, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, le modalità di



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

aggiornamento degli elenchi di cui ai commi 5,6,7, evidenziamo la totale esclusione del secondo pilastro delle professioni, ovvero i professionisti di cui alla legge 4/2013.

Nel DL reclutamento ogni riferimento a professionalità, capacità e competenze viene vincolato all'iscrizione ad ordini, albi o collegi, ignorando totalmente la reale congiuntura del mercato professionale e l'esistenza di una platea di professionisti che ogni giorno si interfacciano con la PA come fornitori, pur non essendo iscritti ad ordini o collegi.

A ciò si aggiunga la totale amnesia rispetto ad una legge dello stato che è la legge 4/2013 che dovrebbe essere armonizzata con tutti i testi normativi proprio dallo stesso legislatore che l'ha emanata.

La Legge 4/2013 in attuazione dell'art.117 cost. e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in tema di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le libere professioni ad esclusione di quelle organizzate in ordini, albi o collegi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio.

La legge all'art.2 riconosce alle associazioni, nate su base volontaria, il ruolo di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche degli iscritti ed agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.

Le stesse associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art.7 della Legge, vengono iscritte in un elenco tenuto dal MISE che effettua un controllo rigoroso sull'ente, e possono rilasciare agli iscritti che ne facciano richiesta, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.

Le associazioni professionali detengono il know-how delle professioni, e l'attestato offre agli utenti una garanzia sul grado di specializzazione, di aggiornamento e formazione continua dei professionisti, contribuendo a mantenere alta la qualità professionale in un mercato fortemente concorrenziale e di tutto questo l'associazione ne è garante.

Questo sistema di garanzia che, ripetuta iuvant, è stabilito in una norma di Legge, viene totalmente ignorato laddove nella definizione dei requisiti per il reclutamento si lega la garanzia della competenza all'iscrizione da almeno 5 anni ad un ordine o albo.

Questo impianto di reclutamento ci appare legato ad una visione anacronistica del mercato professionale e non allargare ai professionisti non regolamentati significherebbe da un lato, alterare il sistema della libera concorrenza stabilendo irragionevoli riserve, dall'altro priverebbe la stessa PA della possibilità di avvalersi di alte professionalità presenti tra i professionisti non regolamentati.

Si pensi ai "Project Manager" o Responsabile di Progetto, le cui peculiarità sono definite da un'ampia letteratura nazionale ed internazionale, tra cui segnaliamo le norme UNI ISO di riferimento (UNI ISO 21500:2013 – UNI ISO 11648:2016).

Una professionalità strategica in questa fase storica del nostro paese che quotidianamente lavora con la PA: è una professione ai sensi della legge 4/2013 e, stando all'attuale formulazione, i professionisti Project Manager verrebbero esclusi dall'accesso agli elenchi e la PA dovrebbe rinunciare a professionisti capaci, formati, competenti e di cui si avvale quotidianamente, con inevitabile pregiudizio anche sul lavoro di realizzazione dei progetti del PNRR.

Possiamo portare come esempi ulteriori gli archeologi, gli archivisti, i bibliotecari i formatori, i consulenti di management, gli operatori del digitale, gli interpreti di conferenza, gli interpreti della lingua dei segni, i manager del sociale ecc....tutte professionalità che verrebbero escluse dal reclutamento per il solo fatto di non essere iscritti ad un albo o ordine. L'attuale formulazione



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

dimostra una visione miope e non corrispondente alla realtà e alle esigenze del mercato professionale, ma anche della stessa PA.

Chiediamo, pertanto, con forza di ripensare al mondo professionale in una visione integrata per un vero piano di azione per il rilancio e la ripresa.

Per questo è assolutamente necessario rivedere i requisiti di cui al comma 7 dell'art.1 ampliando l'accesso anche ai professionisti ex legge 4/2013 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Mise ed in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. In tal modo si sanerebbe una iniquità irragionevole e la PA, al pari di tutti gli utenti, sarebbe garantita dall'associazione rispetto al grado di professionalità, di specializzazione e di capacità del professionista.

Per le motivazioni di cui sopra la nostra proposta di emendamento è la seguente:

all'art.1 comma 7 lettera b) dopo le parole *“comunque denominato”* aggiungere *“o ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico ed in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della Legge 4/2013”*.